

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/09/2025**

In data **martedì 23 settembre 2025** alle ore **21,30**

Assemblea convocata a carattere di urgenza presso

l'ufficio di Italiana Servizi sas del presidente Broggi Enrico in via Magenta, 3 -Cantù, (p.g.c.)

in prima convocazione, verificata alle ore 20,00 la presenza di meno dei 2/3 più 1 dei soci, si rimanda l'assemblea in seconda convocazione alle ore 21,30, come da avviso di convocazione.

Alle ore 21,30 sono presenti 14 soci di persona e 1 per delega, per il totale di 15 presenze, con un quorum superiore ai 2/3 dei soci, n. 15 regolarmente convocati con carattere di urgenza il giorno 12 settembre 2025.

Tutti i soci presenti di persona e per delega risultano in regola col versamento della quota annuale di iscrizione alla nostra associazione con regolare versamento effettuato entro il termine del 31.03.2025.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Broggi Enrico il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Molteni Antonio che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Si procede quindi a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) *Modifica dello statuto sociale come da indicazioni e richieste per iscrizione RUNTS, al sistema informatico del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, numero di Repertorio 155761, protocollata dall' Ufficio Lombardia in data 18/06/2025 con protocollo numero 40003.*
- 2) *Varie ed eventuali.*

01)Modifica statuto del 25.07.2025 a correzione minimale articolo 16 per iscrizione al sistema informatico del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, numero di Repertorio 155761, protocollata dall' Ufficio Lombardia in data 18/06/2025 con protocollo numero 40003.

Il presidente Enrico Broggi ringrazia i presenti per avere aderito al suo invito e di essere quindi presenti all'assemblea straordinaria dei soci della nostra associazione e riassume quanto finora effettuato per la procedura di iscrizione al RUNTS e ai rapporti intercorsi con gli uffici dell'amministrazione provinciale preposti a seguire la pratica, ricordando quanto già detto nel corso della precedente assemblea " Il presidente Enrico Broggi ringrazia i presenti per avere aderito al suo invito e di essere quindi presenti all'assemblea straordinaria dei soci della nostra associazione e procede ad una breve relazione in merito alle indicazioni avute dai preposti uffici per la modifica marginale del nostro statuto, già studiato nel lontano anno 2019 e approvato nell'assemblea straordinaria del giorno 5 aprile 2019. L'impianto generale dello statuto 2019 era già impostato in previsione della scelta di effettuare l'iscrizione al RUNTS, il così detto "registro del terzo settore", come indicato dal D.L. 117 del 2017. Già allora venne colta l'occasione della modifica statutaria in ossequio alle disposizioni legislative oltre che per apportare alcune modifiche al nostro precedente statuto e quindi adeguarlo alle reali esigenze operative che la nostra associazione aveva potuto sperimentare e verificare fin dalla propria costituzione dell'anno 2015.

Le ulteriori modifiche ora apportate, su suggerimento collaborativo degli uffici preposti chiamati a valutare e gestire la richiesta di iscrizione della nostra associazione al RUNTS, sono del tutto marginali e non toccano l'impianto del precedente statuto ma apportano delle piccole modifiche "potremmo dire burocratiche", suggerite per meglio armonizzare la presenza delle associazioni in generale presso il RUNTS.

Rammentando quindi quanto già discusso e deliberato nella precedente assemblea straordinaria, ricorda che le ulteriori modifiche da apportare richiedono una decisione urgente pena la decadenza della pratica in corso e la vanificazione dell'impegno a tutt'oggi profuso e, su suggerimento collaborativo degli uffici

preposti, essendo le modifiche del tutto marginali che non intaccano l'impianto del precedente statuto ma apportano delle piccole modifiche "potremmo dire burocratiche", dovute molto probabilmente ad un errore di battitura, ritiene opportuno farle passare con la convocazione a carattere di urgenza di una ulteriore assemblea straordinaria.

Nella sintesi delle cose si tratta di togliere dall'articolo 16 il seguente paragrafo: *"Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile."* paragrafo che non intacca minimamente la validità dello statuto già approvato in assemblea, viene tolto senza ulteriori aggiunte in quanto la parte che viene tolta è già disciplinata correttamente all'art. 15.

Il presidente concludendo la propria breve relazione, da lettura di confronto delle singole modifiche apportate col testo originario.

Dopo una breve discussione in merito a chiarimenti e precisazioni richieste da alcuni soci su quanto esposto e relazionato dal presidente, per alzata di mano l'assemblea straordinaria viene chiamata ad esprimersi in merito all'approvazione del nuovo statuto così come modificato, presentato e letto dal presidente.

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano e all'unanimità dei presenti l'assemblea straordinaria approva il nuovo statuto, dando incarico al presidente e al segretario, conformemente alle modifiche approvate, di procedere alla stampa definitiva su carta legale, nei modi e nelle procedure come da normativa, provvedendo quindi, entro i termini di scadenza, alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente assolvendo al pagamento dei bolli e della tassa di registrazione se richiesta.

02 Varie ed eventuali.

Non sono state presentate richieste per la discussione di varie ed eventuali, nessun altro interviene, prende la parola il presidente che ringrazia tutti i soci per la fattiva collaborazione e alle ore 22,25 null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvata la stesura definitiva del presente verbale e dello statuto approvato che viene stampato in più copie per la registrazione, apposte le firme del presidente e del segretario la riunione viene tolta.

Cantù 23 settembre 2025

Il presidente
BROGGI ENTICO



Il segretario
MOLTENI ANTONIO



REGISTRATO A CANTÙ IL 24 SET. 2025
al n. 288 serie 3
con esatto € 1.500,00



IL FUNZIONARIO
Rosanna Scaramella

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È stata costituita, l'associazione denominata **PRO LOCO PER CANTU'** di seguito, in breve, "associazione". A seguito della possibile iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), l'Associazione integrerà la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'associazione a quel punto diventerà un Ente del Terzo settore e continuerà ad essere disciplinata dal presente statuto e agirà nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di CANTU' e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende essere apolitica, aconfessionale ed è a tempo indeterminato e persegue i seguenti scopi: Svolge attività di volontariato mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne



favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

la tutela e la valorizzazione del territorio canturino, promuove la fruizione in termini di conservazione e sviluppo delle realtà e potenzialità turistiche, naturalistiche, storiche, sociali, commerciali, enogastronomiche ed artigianali, onde promuoverne la crescita in ogni campo, nonché attività di interesse generale ex art. 5 Dlgs 117/201

2. In particolare l'associazione si propone di:

Svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti ed Associazioni, che a titolo volontaristico condividono i principi e le finalità dell'Associazione stessa.

Fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle tradizioni, dell'arte e della cultura locale, collaborando con gli enti preposti, a favorire anche la crescita di idonee professionalità, in sinergia anche con gli Istituti scolastici presenti sul territorio.

Promuovere scambi culturali e gemellaggi con associazioni analoghe sul territorio italiano e all'estero attraverso manifestazioni, spettacoli, convegni ed incontri dedicati, coinvolgendo in questo compito l'amministrazione comunale nella sua veste istituzionale.

Sensibilizzare la collettività allo sviluppo e alla crescita del turismo, con iniziative rivolte sia al pubblico nazionale che a quello internazionale, anche

favorendo l'istituzione di Uffici informazioni ed accoglienza turistica, nonché i rapporti coi tour-operator.

Promuovere e partecipare ad azioni di tutela e del territorio, in ogni sede e grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi



1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non APS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito di sette.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione e sono così distinti:

Soci Fondatori

Soci ordinari

Soci onorari

Tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti, e comunque senza limitazioni al diritto di voto.

Soci Fondatori: La qualifica di socio fondatore è acquisita da chi si è fattivamente impegnato per la costituzione dell'Associazione partecipando alla costituzione del fondo di dotazione originario della stessa.

I soci fondatori risultano nell'elenco generale dei Soci.

0 1 24 03777 190 0



6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per

chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto, è esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il 31 Marzo di ogni anno, o entro 30 gg. dall'ammissione a socio.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. È espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elezione degli organi dell'Associazione

non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

5. I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1.- La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio d'Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro la data stabilita dal Consiglio, si intende automaticamente escluso a far tempo dal giorno successivo a tale termine. La morosità e l'esclusione verrà comunque dichiarata dal Consiglio.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio d'Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo

alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'appartenenza alla Pro Loco Per Cantù ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo; le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, e gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che verso terzi.

2. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato deliberata dall'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.

Possono essere inoltre previsti rimborsi forfettari ex art. 17 CTS e DM 50/2019.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario con funzioni di economo cassiere



2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco Per Cantù risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata-

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che straordinaria i

soci:	Fondatori	Ordinari	Onorari
-------	-----------	----------	---------

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in forma ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero dalla metà più uno dei Consiglieri in carica,

2 In sede ordinaria l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione- con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria richiede, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

3. Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

1. Provvedere alla nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente dell'Associazione.
2. Ratificare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, l'entità delle quote associative annuali
3. Delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
4. Deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi
5. Deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione in sede straordinaria

6. Deliberare sulle modifiche del presente Statuto
7. Deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
8. Delibera ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.
9. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, è convocata con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da inviarsi a tutti i Soci a mezzo del servizio postale, o anche a mezzo di posta elettronica, fax, sms, o altri servizi di messaggistica elettronica.
10. In caso di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.
11. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.
12. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella sede sociale.
13. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
14. deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
15. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

16. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

1. deliberare sulle modifiche dello statuto;
2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
3. Delibera ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 13- Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione



qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 15–Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, attingendo alla graduatoria dei non eletti, e chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

– Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due o più suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per quanto concerne le modalità di convocazione del Consiglio d'Amministrazione, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso con congruo anticipo, a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo di fax, e-mail o sms, o altro servizio di messaggistica elettronica.

– Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

– Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, per la ratifica; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della

comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17 - Il presidente

1 Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Ove, in corso di mandato, intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione che a maggioranza si esprimerà se accettare o meno la rinuncia.



Handwritten signature in blue ink.

Il Presidente dimissionario continuerà sino all'avvicendamento del subentrante a svolgere incombenze di ordinaria amministrazione.

2. Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali e rilasciare deleghe operative su detti conti, è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il segretario economo/cassiere

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Il Segretario eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi membri, svolge

eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.lgs.

la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, coadiuva il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e/o opportune per il funzionamento dell'Associazione, cura la stesura e la tenuta dei libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Come economo cassiere cura la gestione della cassa, su delega del presidente ha la possibilità di operare con disponibilità di cassa, conti correnti bancari e postali dell'Associazione. Ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, provvede alla tenuta dei libri contabili, mantiene i rapporti con i consulenti amministrativi e fiscali, predispone, dal punto di vista contabile, la stesura del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione ed all'Assemblea.

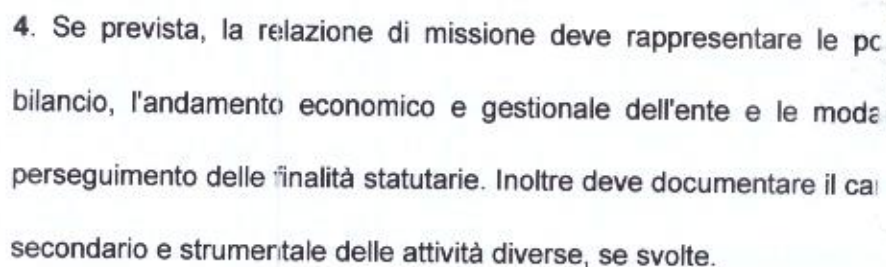
Art. 19 – Organo di controllo

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 11/7/2017, la revisione legale dei conti sarà attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso dovrà essere costituito e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di



5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1.L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale
durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

117/2017

- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

I versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo la normativa vigente, nel rispetto dell'art. 9 del CTS.
2. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

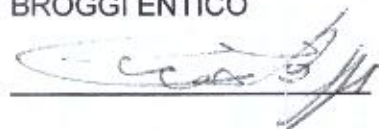
Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cantù 23 settembre 2025

Il presidente

BROGGI ENTICO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Entico Broggi', written over a horizontal line.

Il segretario

MOLTENI ANTONIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Antonio Molteni', written over a horizontal line.